

Evento

News del 29 Febbraio 2024

EVENTI, CONVEGNI E SEMINARI
ENERGIA
ESG
AMBIENTE

F-GAS. Pubblicato il nuovo Regolamento UE 2024/573. Webinar 20 marzo 2024 ore 14.30

Per info

Marta Paneroni
Tel. 035 275 261
m.paneroni@confindustriabergamo.it
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262
r.fiandri@confindustriabergamo.it

Allegati

[OJ_L_202400573_IT...](#)

[2024/573 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 7 febbraio 2024](#) che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.

Confindustria Bergamo, in collaborazione con Dekra Italia organizza un webinar gratuito di approfondimento **il giorno mercoledì 20 marzo 2024 dalle ore 14:30 alle ore 16:30**, con le relatrici Giuliana Galeotti e Federica Bosisio.

In prima lettura si segnala comunque che

- Il Regolamento si applica:
- ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III del Regolamento, da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Il Regolamento entrerà **in vigore l'11 marzo 2024**, ma per quanto riguarda la sua applicazione si segnalano le seguenti scadenze:

- **dal 1° gennaio 2025** per le disposizioni riguardanti l'etichettatura e le informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (art. 12) e quelle riguardanti l'assegnazione di quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi (art. 17 paragrafo 5) ;
- **dal 3 marzo 2025** per l'interconnessione del portale F-Gas con lo sportello unico dell'UE per le dogane per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l'esportazione (articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 23, paragrafo 5).
- **Dal 1° gennaio 2026:** è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati ;
- **Entro il 31 dicembre 2027**, gli obblighi di finanziamento (previsti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore) per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l'entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE;
- **Dal 1° gennaio 2032:** è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.

Si segnalano le seguenti novità:

- Nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
- Mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell'obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall'assegnazione di una quota per l'immissione in commercio;
- Estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari. Analogamente, l'obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature;
- Introduzione dell'obbligo di attestato alle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d'aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
- Nuovo obbligo di attestato delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
- I nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali;